

**Legge 29 ottobre 1984, n. 735
Attuazione della Direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee
N.82/489 del 19 07 1982
Comportante Misure Destinate ad
Agevolare l'Esercizio Effettivo del
Diritto di Stabilimento e di Libera
Prestazione dei Servizi dei
Parrucchieri.**

in G.U. n. 302 del 2-11-1984

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla fine dell'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art.2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

<<Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente art.1>>.

Note